

## Odv e canone RAI -

Richiesta di pagamento abbonamento speciale RAI a odv  
Da Infocontinua CSVnet - 19/07/12

Le sedi regionali della RAI stanno inviando a numerose organizzazioni una lettera nella quale viene chiesto di pagare l'abbonamento speciale per il possesso di apparecchio televisivo. Tale comunicazione era già stata inviata ad alcune associazioni nel periodo tra gennaio e febbraio 2012.

Nella missiva, gli uffici RAI comunicano che il canone è dovuto anche da chi detiene, al di fuori dell'ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Si rammenta che, con nota interpretativa del 22.2.2012, il Dipartimento per le Comunicazioni -Ministero dello Sviluppo Economico, ha definito che un apparecchio privo di sintonizzatori radiooperanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione non è ritenuto né "atto", né "adattabile" alla ricezione delle radioaudizioni, e che pertanto il canone non è dovuto in caso di mero possesso di PC senza sintonizzatore TV o di monitor per computer. Tale precisazione è contenuta anche nel comunicato ufficiale della RAI, emesso a seguito delle richieste di chiarimento arrivate da molte organizzazioni.

Alle organizzazioni che non si trovino nella condizione di dover pagare il canone in quanto non possiedono televisori né altri apparecchi muniti di sintonizzatore, si consiglia di inviare alla sede locale della RAI - inserendo il numero di protocollo riportato sulla lettera che hanno ricevuto - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qui riportata, firmata dal rappresentante, alla quale allegare copia del documento di identità del firmatario.

Scarica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

### ESENZIONE CANONE RAI

Sono esentati dal pagamento del Canone RAI i Centri sociali per anziani che rivestano la qualifica di Onlus, ovvero di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato in forza della legge 289/02, art 92. L'agevolazione opera solo se l'ente si fa parte attiva con l'Ufficio registro abbonamento radio e TV. Ai fini dell'esenzione, il legale rappresentante dell'ente deve presentare apposita richiesta.

Art. 92 Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

Esenzione per i Centri sociali per anziani

I centri sociali per anziani, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I centri devono essere gestiti da:

- Onlus;
- associazioni o enti di promozione sociale, fondazioni o enti di patronato;
- organizzazioni di volontariato;
- altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla L. 328/2000. In particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

La richiesta di esenzione deve essere presentata dal legale rappresentante del Centro per anziani.